

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1184

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TAPPARO, BERTONI, LORETO,
PERUZZOTTI e MANFREDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Modifiche all'articolo 22 del regio decreto
4 novembre 1932, n. 1423

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 13 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, applicato a reparti non inferiori alla compagnia per il riconoscimento delle ricompense militari, pone una preclusione assoluta alla eventuale revisione di tali ricompense per uno stesso fatto.

Questa impostazione della norma, rigida e burocratica, esclude la possibilità di una valutazione di atti compiuti da reparti (non inferiori alla compagnia) considerati in una prospettiva storica, al di là dell'emergere o

meno di fatti nuovi connessi agli eventi oggetto di considerazione.

Siamo dunque in una fattispecie diversa dell'atto oggetto di ricompensa compiuto da un singolo militare.

Ci troviamo, infatti, nella necessità di avere una ragionevole possibilità di poter rivedere decorazioni al valore militare di reparti anche in tempo lontani degli eventi, ma dove il quadro storico di riferimento maturato può portare ad una diversa valutazione dell'evento oggetto di decorazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 22 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1432, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad interi reparti non inferiori alle compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche.

2. A reparti non inferiori alle compagnie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente decreto.

3. Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.

4. L'assegno annuo (soprassoldo) annesso alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive, è corrisposto in perpetuo alla cassa dell'ente che amministra il reparto o comando decorato ed è erogato in premio ai militari di truppa che siansi distinti nell'anno per condotta e disciplina».

